

## **Allegato b**



COMUNE DI  
COMO

# **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021**

**SITUAZIONE AL 31.12.2020**

(Ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017)

## 1. PREMESSA

Il TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro *razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del D.LGS. n. 175/2016.

Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione si assesta su criteri determinati ex lege.

Il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario. La Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la Deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività".

L'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo).

L'art. 4 comma 2 prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione.

Inoltre la Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la Deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019 precisa che "non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile".

In secondo luogo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, ossia la legittimità della partecipazione, l'art. 20 del TUSP prevede che, qualora l'amministrazione detenga partecipazioni, dirette o indirette, dovrà annualmente analizzare l'assetto complessivo delle proprie società ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, redigere un piano di riassetto. La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare.

Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, ai sensi del citato art. 20, da adottarsi anche ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

## **2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

Gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali – vincolo di scopo (vedasi a tal proposito la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia – n. 77/2020).

L'attività svolta deve essere inquadrabile e riconducibile nelle seguenti categorie, definite ai sensi dell'art. 4 comma 2 come le sole che consentono il mantenimento della partecipazione - vincolo di attività - sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Restano ferme, quindi ammesse, le ulteriori ipotesi previste espressamente dal legislatore, nei successivi commi dell'art. 4, che possono considerarsi derogatorie ed eccezionali (Corte dei Conti Lombardia Deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019).

Tra le ipotesi derogatorie rientra la previsione del comma 3 dell'art. 4:

*“Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio le amministrazioni pubbliche possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*

nonché del comma 7 del medesimo art. 4:

*“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.*

Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente rilevare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies che stabilisce che la soglia di fatturato è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione del piano di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019 (triennio di riferimento 2016-2018); il limite di un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019. Ne deriva che il limite da considerare per il presente documento è quantificato in un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La decisione di mantenere o meno una partecipazione deve essere valutata alla luce della convenienza, per l'ente, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico. Deve essere ponderata anche la qualità e la fruibilità del servizio da parte dell'utenza. Il “bene comune” è obiettivo primario.

L'interesse in capo alla partecipata di continuare la propria attività a favore del Comune non deve essere il motivo del mantenimento.

La Società partecipata può quindi essere considerata uno strumento per la gestione operativa dei servizi, orientata al perseguimento di adeguati livelli di efficacia, efficienza ed economicità della propria performance e della performance dell'ente, nel rispetto della missione pubblica.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

### 3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE


Laddove, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni, occorre in primo luogo rilevare nel Piano di razionalizzazione tali condizioni e quindi predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del Testo Unico.

I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del Testo Unico devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine quindi di descrivere ed eventualmente razionalizzare l'assetto complessivo delle partecipazioni dell'Ente, si redige il presente documento ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Tusp n. 175/2016.

### 4. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI COMO

Si riporta di seguito in forma sinottica l'insieme delle partecipazioni societarie del Comune di Como detenute alla data del 31.12.2020.



Per quanto riguarda la società ACSM AGAM SpA, quotata, si da' atto, nel quadro che segue, dell'esistenza della partecipazione stessa, riportandone i dati più significativi solo **ai fini ricognitivi**, poiché la Corte dei Conti con la Deliberazione 19/SEZAUT/2017 ritiene di comprendere anche la società quotate nella "Ricognizione".

Le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 infatti si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016).

Si da atto altresì del permanere della partecipazione nella Società del Politeama Srl – in liquidazione, con una percentuale di partecipazione pari al 81.63%. Per tale società non si procede con la verifica del permanere dei requisiti per la partecipazione, essendo già assunta, nel 2017, la decisione di pervenire alla liquidazione.

### **ACSM AGAM SPA**

La società è una multi utility locale che opera nel settore dei servizi pubblici locali e svolge direttamente e/o indirettamente, attraverso le proprie controllate, le attività di distribuzione del gas naturale, captazione, adduzione potabilizzazione ed erogazione di acqua ad uso civile ed industriale, termovalorizzazione dei rifiuti, gestione di impianti di cogenerazione e di reti di teleriscaldamento, vendita di gas naturale ed energia elettrica, servizio energia.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 6 marzo 2018, si è proceduto all'approvazione del Progetto di Aggregazione societaria per la creazione di una multiutility del nord della Lombardia, da effettuarsi in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM AGAM e successivi conferimenti in società neocostituite ("NewCo") e/o in società già esistenti ("Società Preesistenti") dei rami d'azienda ricevuti dalla stessa ACSM AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria o comunque già detenuti dalla stessa.

La nuova società frutto dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese ha cominciato ad operare dall'1.7.2018.

A seguito di tale operazione di aggregazione societaria il Comune di Como alla data del 31.12.2020 detiene in ACSM AGAM SpA una partecipazione pari al 9,61% del capitale sociale. La società si configura come un player quotato, a maggioranza pubblica, supportato da un partner industriale – A2A Spa – di profilo nazionale. E' soggetta a vigilanza Consob.

La società ha corrisposto negli ultimi anni importi significativi a titolo di dividendi.

L'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, definisce le "società quotate in borsa" ai fini del TUSP come "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati", così come "le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Secondo l'art. 26, comma 3, dello stesso Decreto, "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Considerato che ACSM AGAM Spa è quotata al mercato telematico azionario e il Comune ne detiene le azioni da data antecedente il 31 dicembre 2015, si deve concludere che il Comune di Como sia senz'altro legittimato al mantenimento della partecipazione.

AcsM Agam Spa, a sua volta, detiene partecipazioni come da tabella riportata. Le Aziende elencate costituiscono per il Comune di Como partecipate indirette.

#### PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO ACSM AGAM SPA QUOTATA

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
LE RETI SPA	100
COMOCALOR SPA	51
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	100
SERENISSIMA GAS SPA	78.44
AEV FARMACIE SRL	100

ACEL ENERGIE SRL	99.75
ACSM AGAM AMBIENTE SRL	100
AEVV IMPIANTI SRL	100
VARESE RISORSE SPA	100

## SOCIETA' DEL POLITEAMA SRL – IN LIQUIDAZIONE

Le quote di partecipazione di tale società sono state trasferite al Comune per effetto di un lascito a titolo di liberalità.

La società è proprietaria del compendio immobiliare costituito dal Teatro Politeama dismesso e si occupa della gestione dello stesso; sono stati infatti stipulati dei contratti di locazione di posti auto nel cortile retrostante il teatro per ottenere ricavi al fine di sostenere, almeno in parte, le spese ordinarie di gestione.

Alla luce dei vincoli rappresentati dall'art. 20 del TUSP, nel Piano di Revisione straordinaria era stata decisa la liquidazione della partecipazione.

Nel 2018 è stato nominato il liquidatore incaricato di svolgere le relative attività. In data 19 marzo 2019 l'assemblea dei soci ha approvato il Programma di Liquidazione proposto dal liquidatore che prevede la vendita del bene in un unico lotto, il vincolo di mantenimento dell'attuale destinazione urbanistica del fabbricato ed il rispetto dei vincoli monumentali. La società ha pubblicato nel 2020 un avviso per il reclutamento di soggetti interessati a forme di partenariato e coprogettazione, per l'elaborazione di proposte progettuali relative al recupero funzionale e alla gestione del teatro. Le proposte sono in fase di esame da parte del Tavolo di progettazione istituito dalla Società e saranno successivamente sottoposte all'Amministrazione.

## 5. REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2019

Le valutazioni effettuate in tema di possibilità di detenzione della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, effettuata con deliberazione consiliare n. 64 del 21.12.2020 con riferimento al 31.12.2019 ha dato l'esito di seguito riportato:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE
COMO SERVIZI URBANI SRL	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	2,09	Mantenimento
VILLA ERBA SPA	7,312	Mantenimento
SPT HOLDING SPA	41,70	Mantenimento con l'obiettivo di razionalizzazione. Si conferma l'obiettivo relativo alla realizzazione dell'operazione di fusione del CPT S.P.A. (società di cui il Comune di Como

		non è socio) in SPT Holding S.P.A. (fusione inversa)
COMODEPUR SCPA	30,38	Mantenimento con l'obiettivo di razionalizzazione. Il subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione è previsto entro il 2020. Successivamente sarà avviata la procedura di razionalizzazione, ossia di messa in liquidazione o cessione, alla luce di un percorso condiviso.
ASF AUTOLINEE SRL	50,95	Mantenimento con l'obiettivo di coordinamento con gli altri soci di SPT Holding per la determinazione di una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione ed efficientamento del servizio da adottare.

**6. REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2020- ATTUALE**

COMO SERVIZI URBANI SRL	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	2,09	Mantenimento
VILLA ERBA SPA	7,312	Mantenimento
SPT HOLDING SPA	41,70	Mantenimento con l'obiettivo di razionalizzazione. Si conferma l'obiettivo relativo alla realizzazione dell'operazione di fusione del CPT S.P.A. (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding S.P.A. (fusione inversa)
COMODEPUR SCPA	30,38	Scioglimento e messa in liquidazione della Società, specificando che, essendo pendente un giudizio davanti al Tribunale di Como, il nominando liquidatore eserciti le attività di



		liquidazione nel senso di preservare la disponibilità liquida del “fondo sostituzione impianti”, la cui spettanza, nel predetto giudizio, è controversa, astenendosi dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque liquidazione delle risorse anzidette. Solo qualora non sia possibile, per volontà degli altri soci, la liquidazione della società, il Comune avvierà il procedimento per il recesso dalla qualità di socio.
ASF AUTOLINEE SRL	50,95	Mantenimento con l’obiettivo di coordinamento con gli altri soci di SPT Holding per la determinazione di una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione ed efficientamento del servizio da adottare.

Nella relazione tecnica riportata alle pagine seguenti si riportano le motivazioni sulle quali si basano le decisioni assunte.

# Relazione tecnica

Si analizzano nelle pagine seguenti le Società partecipate non quotate, attive, detenute dal Comune di Como e per ciascuna di esse si descrive l'attività svolta, si verificano i requisiti che ne consentono il mantenimento, si espongono le ragioni del mantenimento stesso o i provvedimenti di razionalizzazione da adottarsi.

L'analisi è indirizzata dal dettato, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, oltre che dalle motivazioni di convenienza relativa alla gestione dei servizi. Il triennio di riferimento utilizzato per verificare l'esistenza di perdite d'esercizio è composto dagli anni 2018-2020, i contributi in conto esercizio sono elencati se esplicitamente rappresentati alla voce A5 del Conto economico.

## COMO SERVIZI URBANI SRL

Sotto il profilo giuridico Como Servizi Urbani Srl è una società in house interamente partecipata dall'Ente che detiene il 100% delle quote.

L'Ente ha proceduto all'iscrizione nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Attualmente la società si occupa di:

- mobilità e sosta: è il core business della società e consiste nella gestione degli autosili comunali e delle aree di sosta attrezzate con parcometri. Gestisce altresì un'area di sosta per i camper
- impianti sportivi: la società gestisce il Centro Sportivo di Casate (che comprende uno stadio del ghiaccio, una piscina coperta e una scoperta), il Centro Sportivo di Sagnino (che comprende due campi da calcetto e un campo da tennis), la piscina Sinigaglia
- aree portuali: la società gestisce gli ormeggi
- illuminazione votiva: la società gestisce gli impianti di illuminazione votiva esterna nei nove cimiteri comunali.

I servizi sono gestiti sulla base di un accordo quadro, scadente nel 2025, e di singoli disciplinari economico-tecnici, con scadenze annuali, che definiscono le caratteristiche economiche e quali-quantitative dei servizi affidati nonché degli investimenti da effettuarsi.

L'attività della società è improntata alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, dei servizi affidati, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del TUSP.

L'Ente definisce indirizzi e obiettivi strategici e valuta la coerenza degli stessi con le azioni messe in campo dalla società in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto societario e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni adottato dall'Ente.

Di anno in anno la Giunta Comunale definisce gli obiettivi da perseguire nello svolgimento dei servizi affidati sia per quanto attiene le spese di funzionamento che per quanto riguarda gli investimenti approvando il relativo budget.

Con la deliberazione n. 72 del 23 aprile 2020 la Giunta Comunale ha approvato il Budget 2020-2021-2022 della società ed ha altresì approvato un piano degli investimenti. A seguito dell'emergenza sanitaria manifestatasi dal marzo 2020 ed alle conseguenti riduzioni di tutte le attività imprenditoriali, nonché a seguito di ordinanze sindacali volte ad eliminare temporaneamente il pagamento delle aree di sosta la società ha visto una netta contrazione dei corrispettivi incassati. Ha pertanto comunicato all'Ente la necessità di modificare il budget approvato e con deliberazione n. 187 del 27 agosto 2020 (cui si rimanda per ulteriori informazioni) il Comune ha recepito le modifiche ritenute necessarie e i corrispettivi relativi alla gestione aree della sosta a favore dell'Ente e alla gestione impianti sportivi a favore della Società.

Con provvedimento n. 198 in data 23 maggio 2019, la Giunta Comunale ha formulato per la società quale obiettivo del triennio 2019/2021, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del TUSP, i seguenti indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento:

- a) perseguimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale cioè dell'equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l'attivo e il passivo;
- b) uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in linea con quanto fatto negli anni precedenti, in particolare quella del personale mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa, sia in termini di effetti economico/finanziari sul bilancio dell'Ente socio;
- c) riduzione, o eventualmente mantenimento, dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione; essendo le spese di funzionamento correlate ai ricavi della società, di conseguenza esse sono ridefinibili in base all'attività effettivamente svolta;
- d) attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi alle spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, alle spese per materiali di consumo, cancelleria, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni;
- e) contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati;
- f) realizzazione di economie di scala ad es. mediante raggruppamento delle procedure di acquisto di beni e servizi;
- g) per quanto attiene le spese relative al personale, divieto di assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;
- h) possibilità di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato in caso di necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, pur nel rispetto della preventiva verifica della sostenibilità economica di tali interventi e della normativa di riferimento in materia di assunzioni di personale per le società a controllo pubblico;
- i) per quanto attiene gli oneri contrattuali, l'eventuale distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, dovrà essere valutata ed effettuata sulla base di criteri oggettivi e

misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi e di obiettivi assegnati raggiunti.

Sia nel Piano di Revisione straordinaria che nelle successive Revisioni Periodiche era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in quanto ritenuta strategica, e si ritiene in questa sede di confermare tale valutazione.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sopra elencati sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2,
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio ;
- non necessitano particolari provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento, fermo restando che il 2020 è stato caratterizzato dal Covid 19, che, come accennato, ha comportato l'adozione di provvedimenti straordinari;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene di considerare ancora strategica la partecipazione nella società, che non necessita di provvedimenti di razionalizzazione e quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**.

## COMO ACQUA SRL

Il Comune di Como partecipa alla società Como Acqua S.r.l., società interamente pubblica costituita dalla Provincia di Como, per la gestione del servizio idrico integrato qualificato come servizio pubblico a rilevanza economica, nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Como. Il Comune di Como vi ha aderito con provvedimento del Consiglio Comunale n. 93 del 16.10.2014.

La società d'ambito, costituita sulla base dei principi dell'in house providing e quindi con i requisiti del controllo analogo, beneficia dell'affidamento diretto del servizio. Lo Statuto declina il controllo analogo in maniera conforme alla normativa sia comunitaria che nazionale. Si tratta della fattispecie di controllo analogo congiunto. E' istituita, ai fini dell'esercizio di tale controllo, apposita Commissione.

Il Programma operativo per la gestione del SII prevede un processo di aggregazione/fusione delle SOT finalizzato a garantire l'unicità di gestione del servizio idrico; il gestore unico del SII infatti subentra agli altri operatori operanti all'interno del medesimo ambito territoriale per gestire il servizio a favore della popolazione di tutto il territorio.

Il procedimento di incorporazione dei gestori del SII è stato perfezionato a dicembre 2018 per cui dal 1° gennaio 2019, con l'efficacia dell'atto di fusione per incorporazione e

scissione societaria, Como Acqua è subentrata nella gestione del servizio idrico svolto dalle ex SOT e quindi è divenuta pienamente operativa dal punto di vista industriale.

Poiché l'efficacia dell' suddetto atto di fusione/scissione si è avuta a partire dal 1° gennaio 2019, da tale data la quota di partecipazione dell'ente nella società Como Acqua Srl è passata dal 15,453% al 2,09%.

Il Programma operativo per la gestione del SII prevede inoltre il subentro per le restanti diverse gestioni dell'ambito provinciale (gestioni in economia e gestioni non salvaguardate) al fine di realizzare l'obiettivo dell'unica gestione provinciale del SII.

Tra le società coinvolte in questa seconda fase del programma vi è anche la partecipata Comodepur Scpa in quanto gestore non salvaguardato. Era previsto che entro l'anno 2020 Como Acqua Srl sarebbe subentrata nelle gestioni di Comodepur Scpa, relative al servizio depurazione e collettamento, gestito da Comodepur in forza di una convenzione stipulata con Como Acqua stessa. La procedura che consente tale subentro ha subito un rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria e il subentro è avvenuto con decorrenza 1 gennaio 2021.

Inoltre nel 2021 è stato avviato il processo di subentro nelle "gestioni in economia", che per il Comune di Como riguarda la rete fognaria.

Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione nella società Como Acqua Srl, in quanto strettamente legato all'attuazione del programma operativo per la gestione del SII che prevedeva la fusione per incorporazione in Como Acqua delle SOT Sud Seveso Spa e Alto Seveso Srl e il subentro per le restanti diverse gestioni. Nelle revisioni periodiche successive è stato confermato il mantenimento della partecipazione.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4, considerato il subentro, già avvenuto, nel servizio depurazione e collettamento ed il subentro previsto per la gestione delle reti fognarie. Le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sopra elencati sono pertanto indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2; inoltre è da ricordare che la costituzione di questa società è avvenuta in attuazione della disciplina del riordino del Servizio Idrico Integrato in ambito provinciale, applicandosi quindi anche la deroga di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- essendo Como Acqua incaricata della gestione unica del SII in provincia di Como, a regime non svolgerà attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo, destinate a confluire in Como Acqua;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente, ha ricevuto nel 2020 contributi in conto esercizio, contabilizzati tra gli altri ricavi e proventi del Conto Economico, per complessivi euro 122.813,00, dei quali euro 94.5136,00 relativi all'esenzione Irap ex art. 24 del Dd.l. 34/2020, e 28.297,00 per contributi da sanificazione locali ex art. 125 del D.L.34/2020;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio;
- non necessitano particolari provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione, poiché la medesima è il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, destinato ad assorbire tutte le altre entità che

operano in tale settore in ambito provinciale, come già avvenuto per Sud Seveso Servizi Spa e Alto Seveso Srl e per i servizi gestiti da Comodepur fino al 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, la società assume un ruolo strategico nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per il territorio provinciale e non può, proprio per le finalità che persegue e le motivazioni che ne hanno determinato la costituzione, essere interessata da ipotesi di alienazione o razionalizzazione. Rientra altresì nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, in quanto l'attività e le modalità di esercizio sono stabilite dalla legge.

L'Ente ritiene pertanto di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**.

## VILLA ERBA SPA

Il Comune di Como, unitamente al Comune di Cernobbio ed altri enti è socio fondatore della società il cui oggetto sociale prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico – congressuale – espositivo, nonché la promozione ed organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale e della promozione turistica della provincia di Como.

Alla società, in controllo pubblico, allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, è stato assegnato in concessione con scadenza 13 febbraio 2105, il compendio immobiliare denominato "Villa Erba" comprendente, oltre al centro fieristico di nuova costruzione, anche la dimora storica di proprietà dei soci enti pubblici: Comune di Como, Comune di Cernobbio, Camera di Commercio e Provincia di Como in ragione del 25% ciascuno.

La società si occupa direttamente, anche se non esclusivamente, del citato compendio immobiliare, assicurandone la cura e la valorizzazione, importanti attività cui gli enti proprietari non potrebbero provvedere in modo diretto, se non con un aggravio di costi diretti sia in termini di spese per manutenzione ordinaria che di personale a carico dei propri bilanci.

In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27 settembre 2017, si è deciso il mantenimento della partecipazione anche ai sensi dell'art. 4 comma 7 del TUSP.

La società, tra il 2012 e il 2017, presentava perdite d'esercizio rilevanti, ma nello stesso documento si evidenziava la predisposizione di un business plan che prevedeva un sostanziale recupero dei margini di economicità della gestione. Negli esercizi 2018 e 2019 infatti la società ha rilevato utili d'esercizio, rispettivamente, di euro 251.884,00 e di euro 349.565,00, a dimostrazione della validità del business plan predisposto. Nel 2020 però, a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione dell'attività tipica di questa azienda, il bilancio ha chiuso con una perdita – portata a nuovo – di euro 1.140.749,00 e le prospettive per il 2021, pur migliori, rimangono negative. Occorre evidenziare come nei due anni precedenti la pandemia, quando i bilanci si sono chiusi con un utile, le strategie aziendali siano state indirizzate da un lato alla valorizzazione dell'immobile e dall'altro all'attività di promozione economica per le aziende del territorio.

Sia nel Piano di Revisione Straordinaria che nelle Revisioni Periodiche successive, era previsto il mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta strategica.

Alla luce delle pronunce della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia – n. 160 del 17 aprile 2019 e n. 77 del 10 giugno 2020 sono scaturite ulteriori riflessioni.

Analizzando l'oggetto sociale di Villa Erba Spa si rileva che l'attività è diretta all'organizzazione, promozione e gestione di eventi fieristici, congressuali, espositivi, nonché alla gestione del centro fieristico, così da concorrere allo sviluppo economico e alla promozione turistica e ambientale dell'intera Provincia di Como.

L'attività legata ad eventi fieristici è certamente fondamentale ed indispensabile per lo sviluppo economico del territorio. Le attività congressuali e l'organizzazione di eventi sono indubbiamente essenziali, considerata la vocazione turistica della città di Como. La Società soddisfa sia la finalità istituzionale legata alla promozione del turismo e del commercio e attività economiche, nonché l'interesse generale sotteso a tali aspetti. Si riporta a conferma di ciò un passaggio della Sentenza della Corte di Giustizia europea, 10 maggio 2001, C-223/99:

*“35. Infatti, l'organizzatore di manifestazioni di tal genere, riunendo in un medesimo luogo geografico produttori e commercianti, non agisce solamente nell'interesse particolare di questi ultimi, che beneficiano in tal modo di uno spazio di promozione per i loro prodotti e per le loro merci, bensì fornisce parimenti ai consumatori che frequentano tali manifestazioni un'informazione che consente ai medesimi di effettuare le proprie scelte in condizioni ottimali. L'impulso per gli scambi che ne deriva può essere ricondotto all'interesse generale”.*

Nel corso del 2019 la società è stata ricapitalizzata, per un totale di euro 2.000.000,00, con l'obiettivo strategico di mantenere il posizionamento nel settore fieristico/congressuale a livello territoriale. E' in fase di definizione un Accordo di Programma per la riqualificazione e valorizzazione del compendio, i cui lavori sono finanziati con l'aumento di capitale descritto, nel quale è riconosciuta come missione essenziale della Società l'esercizio di attività fieristica quale attività di promozione e sostegno dell'economia tessile che si caratterizza come eccellenza dell'industria territoriale. Tale Accordo di Programma è finalizzato a sostenere l'attività di Villa Erba Spa, esaltando il valore pubblico della struttura.

Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che attualmente Villa Erba è destinata ancor di più al soddisfacimento di un interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016), da intendersi come sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del proprio territorio, e, di conseguenza, diretta al raggiungimento di obiettivi strategici dell'Ente.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società, per i motivi sopra elencati, sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come “servizio di interesse generale” ai fini di cui all'art. 4, comma 2, da intendersi come sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del proprio territorio;
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri);
- la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente, ha ricevuto nel 2020 contributi in conto esercizio, per euro euro 285.636,00 complessivi, erogati ai sensi dell'art. 1 del D.L. 137/2020, ossia a titolo di ristori per le restrizioni imposte dall'emergenza Covid (euro 150.000,00) per contributi dal MIBACT,

sempre per emergenza Covid (euro 131,704,00) e per sanificazioni (euro 3.392,00) e compresi negli "altri ricavi" di cui alla lett. A5 del Conto economico;

- la società non ha riportato risultati negativi per quattro esercizi nel quinquennio e gestisce servizi di interesse generale;
- non necessitano particolari provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento, fermo restando che il 2020 è stato caratterizzato dal Covid 19, che, come già accennato, ha comportato l'adozione di provvedimenti straordinari;
- non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, e considerato che l'analisi dell'oggetto sociale fa emergere senza dubbio la presenza e l'attualità dell'interesse generale che la partecipazione dell'ente nella società Villa Erba SpA consente di perseguire, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016 .

## SPT HOLDING SPA

La Società svolge una doppia funzione: da un lato è proprietaria degli impianti e dotazioni patrimoniali essenziali per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, beni che deve mettere a disposizione del gestore del TPL, dall'altro lato è proprietaria di una quota di partecipazione (maggioritaria) nella società ASF Autolinee Srl che è soggetto gestore del TPL.

La società gestisce inoltre parcheggi in parte su un immobile di proprietà e in parte su immobile in concessione dal Comune di Como.

L'attività prevalente, rilevabile dal codice Ateco, è locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ma l'oggetto sociale è legato alla costruzione e manutenzione di impianti o strumentazione legata al trasporto pubblico o al trasporto "Turistico", oltre che alla realizzazione e gestione di parcheggi.

Il settore del trasporto pubblico locale è stato riorganizzato dal punto di vista legislativo con l'istituzione di Agenzie della Mobilità con competenze territoriali sovra-provinciali alle quali è stato demandato il compito della programmazione dei servizi, mediante la definizione di piani di trasporto dei bacini e la gestione dei bandi e delle procedure di gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale.

Nel corso del 2016 è stata costituita l'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese che, a decorrere dall' 1.7.2016, è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati. Attualmente quindi tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale.

Nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, l'Ente aveva ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione, con l'obiettivo di realizzare, così come deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 46 del 16.7.2018, l'operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti SpA (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding SpA.

La realizzazione di tale operazione consentirebbe di razionalizzare il patrimonio delle due aziende, con la possibilità di eseguire iniziative a valenza turistica, nonché di ridurre i costi di gestione.



Poiché anche i soci di CPT Spa hanno approvato in data 22 luglio 2020 la delibera di indirizzo per la fusione in SPT Holding, è stato avviato un percorso tra le due società interessate volto alla predisposizione del progetto di fusione.

Tale passaggio consentirebbe di mantenere la partecipazione in Spt Holding Spa, con una ottimizzazione dei costi.

Al fine di avviare l'iter che porta alla fusione, per tramite della centrale unica di committenza dell'Amministrazione Provinciale, è stata bandita una gara ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta dell'advisor.

Nel corso del 2019 la quota di possesso è passata dal 36,60% al 41,70% per effetto del recesso da parte del socio Provincia di Lecco.

Con riferimento al TUSPP, dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- le attività svolte dalla società sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2;
- la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente, ha ricevuto nel 2020 contributi in conto esercizio, per euro euro 20.417,00 complessivi, erogati a titolo di bonus per sanificazioni (euro 1.011,00) e a titolo di stralcio saldo Irap (euro 19.406,00) e compresi negli "altri ricavi" di cui alla lett. A5 del Conto economico;
- la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio e ha distribuito all'ente dividendi;
- la fusione con il Consorzio Pubblico Trasporti Spa porterà ad un contenimento dei costi di gestione e non necessitano ulteriori provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- a seguito della disciplina di riordino del trasporto pubblico locale è in corso un procedimento di fusione tra Spt Holding e CPT Spa, che porterà ad una redistribuzione dei ruoli delle aziende del gruppo.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**, come nei precedenti anni, con l'obiettivo di attuare l'operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti SpA in SPT Holding SpA come da decisione assunta dal Consiglio Comunale.

## **ASF AUTOLINEE SRL**

La società è detenuta per il 50,95% da SPT Holding Spa (direttamente partecipata dal Comune di Como), per il 49% da Omnibus Partecipazioni Srl e per lo 0,05% da Ferroviord Spa.

La Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri a Como e Provincia dal 1° luglio 2005, a seguito di gara. La scadenza contrattuale inizialmente fissata al 30 giugno 2012 è stata ripetutamente prorogata sulla base di provvedimenti legislativi regionali, nell'ottica di una revisione dell'intero sistema del TPL che prevede la creazione di

Agenzie della Mobilità a livello di bacino sovra-provinciale alle quali è demandato il compito della programmazione dei servizi e lo svolgimento delle gare per il TPL.

Nel corso del 2016 è stata costituita l'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese che, a decorrere dall' 1.7.2016, è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati. Attualmente quindi tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale.

Nel Piano di Revisione straordinaria la società in questione, ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D.lgs. 175/2016, non era stata considerata partecipazione indiretta.

Successivamente, a seguito delle precisazioni contenute nelle "Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche", condivise dalla Corte dei Conti, la società in questione è stata invece ritenuta partecipata indiretta del Comune di Como, in quanto controllata da una società in controllo pubblico (Spt Holding). Si ritiene pertanto di analizzare la situazione della partecipata e valutare i criteri che ne consentono il mantenimento.

La società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente e nel triennio medesimo ha ricevuto contributi in conto esercizio per euro 30.598,00 nel 2018, per euro 21.740,00 nel 2019, e per euro 82.195,00 nel 2020, finalizzati all'integrazione dei ricavi per il ripiano dei costi della linea internazionale Como Chiasso. Nel 2020 ha inoltre ricevuto contributi in conto esercizio per euro 2.750.355,00 dovuti a ristoro di mancati ricavi a seguito dell'emergenza Covid, e per euro 28.297,00 per sanificazioni e acquisto di Dpi. Sono iscritti tra gli "altri ricavi" di cui alla lett. A5 del Conto economico. La società inoltre non ha riportato risultati negativi nel quinquennio.

Sia dal punto di vista dell'interesse generale sia dal punto di vista degli indicatori gestionali ed economico/organizzativi, alla luce di quanto indicato dalle sopraccitate Linee Guida, è stato ritenuto legittimo il mantenimento, con l'obiettivo di coordinarsi con gli altri soci di SPT Holding per determinare una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione e di efficientamento del servizio da adottare.

Ciò considerato, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO** della partecipazione indiretta.

## COMODEPUR SCPA

La società è partecipata dal Comune di Como e da altri soggetti pubblici e privati e ha realizzato un impianto di depurazione delle acque reflue anche provenienti da uso industriale, in base ad una concessione rilasciata a suo tempo dal Comune di Como per il servizio di collettamento e depurazione degli scarichi civili e industriali, concessione ormai scaduta e non più rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in materia.

La società svolge il servizio pubblico idrico integrato, segmento depurazione, la cui attività di gestione è settore regolamentato dagli enti di ambito.

Il Programma operativo per la gestione del SII nella Provincia di Como prevede oltre all'operazione di aggregazione/fusione delle SOT nella società Como Acqua Srl - gestore unico del SII che è divenuta pienamente operativa dal punto di vista industriale a decorrere dal 1° gennaio 2019 a seguito del perfezionamento a fine 2018 del procedimento di

incorporazione delle SOT -, anche il subentro delle restanti diverse gestioni dell'ambito provinciale (gestioni in economia e gestioni non salvaguardate) al fine di realizzare l'obiettivo dell'unica gestione provinciale del SII.

La società Comodepur, in quanto partecipata sia da soci pubblici sia da soci privati, quindi di natura mista, rientra tra i gestori non salvaguardati.

Per questo motivo, nelle more dell'attuazione del processo di subentro delle restanti gestioni così come previsto dal Programma operativo per la gestione del SII, nel 2017 tra Comodepur e il gestore unico Como Acqua Srl era stata stipulata apposita convenzione per la prosecuzione del servizio, convezione ormai scaduta.

La società ha in uso i beni afferenti il segmento di depurazione, beni che si ritiene siano di proprietà comunale stante la loro appartenenza al demanio idrico.

Nel merito si dà atto dell'esistenza di un contenzioso tra la società e l'ente, in cui è coinvolta anche la società Como Acqua Srl, relativo alla proprietà di detti beni deputati allo svolgimento del servizio di depurazione. Tale contenzioso al momento è ancora in fase di definizione.

Poiché Comodepur non ha più la legittimazione giuridica per detenere i beni del servizio idrico integrato e per svolgere le attività di servizio connesse alla detenzione di detti beni, essendo tale gestione da ritenersi cessata *ex lege*, nonché in forza del provvedimento di affidamento in concessione della gestione unica d'ambito del servizio idrico integrato alla società Como Acqua Srl, l'ente ha assunto nei confronti di Comodepur apposito atto preordinato al trasferimento, ai fini della gestione d'ambito, del possesso degli impianti di depurazione di proprietà pubblica ritenuti in via di mero fatto dalla società.

Parallelamente al procedimento suddetto avviato dal Comune, sono state assunte iniziative tese a sviluppare azioni coordinate e modalità condivise per assicurare il subentro di Como Acqua nella gestione di Comodepur, attraverso la sottoscrizione di un crono programma/accordo che lasciasse impregiudicate le questioni proprietarie oggetto di contenzioso.

Sia nel Piano di Revisione Straordinaria che nelle precedenti Revisioni Periodiche era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in attesa degli sviluppi futuri legati alla piena operatività della gestione del servizio idrico integrato compreso il subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione.

Il subentro è avvenuto con decorrenza 1 gennaio 2021, con ritardo rispetto al Cronoprogramma, ritardo attribuibile anche all'emergenza sanitaria in corso nel 2020.

A seguito di tale subentro il Comune non può più detenere la partecipazione. Il Presidente della Società, in sede di Assemblea per l'approvazione del bilancio 2020, ha fatto rilevare che, a seguito del subentro nella gestione del servizio da parte di Como Acqua Srl nonché del trasferimento del personale, richiamato lo Statuto della Società, risulterebbe conseguito l'oggetto sociale e ha invitato i soci ad assumere doverose ed opportune decisioni.

Al sensi dell'art. 2484 p. 2 del Codice Civile, si dovrà procedere con lo scioglimento e la messa in liquidazione o la modifica dell'oggetto sociale. Alla luce delle disposizioni che consentono il mantenimento delle partecipazioni, in particolare con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, si propone lo scioglimento e la liquidazione della società. Solo in subordine, qualora l'Assemblea non deliberi lo scioglimento e la messa in liquidazione, il Comune non manterrà la partecipazione e avvierà di conseguenza il procedimento che porta al recesso del socio.

La scelta è vincolata per gli effetti delle disposizioni del TUSP. In nessun modo detta scelta può essere interpretata quale rinuncia alle domande giudiziali formulate nei confronti della società nel giudizio tra le parti pendente avanti al Tribunale di Como, nemmeno quale acquiescenza alle domande formulate dalla società nei confronti del Comune di Como. Pertanto con il proprio voto favorevole alla messa in liquidazione, il Comune di Como chiede che sia impartito al nominando liquidatore indirizzo affinché eserciti le attività di liquidazione nel senso di preservare la disponibilità liquida del "fondo sostituzione impianti" la cui spettanza è nel predetto giudizio controversa. Inoltre, che il liquidatore medesimo si astenga dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque liquidazione delle risorse anzidette.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene di dover **procedere con la MESSA IN LIQUIDAZIONE**, della Società, solo in subordine, ossia qualora l'Assemblea non deliberi lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, il Comune dovrà procedere con il recesso dalla medesima.

Como

Il Dirigente Servizio Rapporti con le Partecipate  
Dott. Raffaele Buononato

L'Assessore  
Dott. Adriano Caldara